




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1854

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate

(Conversione in legge del DL n. 61/2024)

N. 212 – 11 giugno 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1854

Disposizioni in materia di associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari, personale militare e civile
del Ministero della difesa e operatività delle Forze
armate

(Conversione in legge del DL n. 61/2024)

N. 212 – 11 giugno 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ A CARATTERE SINDACALE	- 3 -
ARTICOLO 2	- 9 -
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA IN TEMA DI RAPPRESENTATIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE	- 9 -
ARTICOLO 3	- 10 -
INCREMENTO FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA	- 10 -
ARTICOLO 4	- 14 -
INVESTIMENTI IN SVILUPPO DI TECNOLOGIE EMERGENTI	- 14 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1854
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Bicchielli (NM(N-C-U-I)-M)
Commissione competente:	IV (Difesa)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

È oggetto della presente Nota il testo originale del decreto.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale

La norma reca la disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti relativa alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) per il 2024, disponendo che, per il medesimo anno, il volume complessivo di distacchi e permessi retribuiti attribuibili sia

determinato in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale (comma 1).

Alla ripartizione tra le APCSM dei suddetti distacchi e permessi si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) (comma 2). La richiamata disposizione del COM prevede che il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti venga ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata, ai sensi dell'articolo 1478 del COM, con decreto ministeriale.

Le associazioni possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14, del COM (comma 3).

L'articolo 1480 del COM, al comma 14, prevede l'equiparazione al servizio dei permessi sindacali. I medesimi permessi, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio. Ai sensi del comma 15 dell'articolo 1480 del COM, per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame sono indicati in misura pari complessivamente a euro 6.717.474 per il 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei Carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza. Ai medesimi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente di competenza, rispettivamente, del Ministero della difesa, per euro 5.562.008, e del Ministero dell'economia, per euro 1.155.466, relativi al bilancio triennale 2024-2026 (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Distacchi e permessi sindacali rappresentanti APCSM-FF. AA (comma 1)	3,4				3,4				3,4			
Distacchi e permessi sindacali rappresentanti APCSM-CC (comma 1)	2,2				2,2				2,2			
Distacchi e permessi sindacali rappresentanti APCSM-GdF (comma 1)	1,2				1,2				1,2			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Distacchi e permessi sindacali rappresentanti APCSM-FF. AA – effetti riflessi (comma 1)					1,6				1,6			
permessi sindacali rappresentanti APCSM-CC – effetti riflessi (comma 1)					1,1				1,1			
permessi sindacali rappresentanti APCSM-GdF – effetti riflessi (comma 1)					0,6				0,6			
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A-Difesa (comma 4)	5,6				5,6				5,6			
Riduzione Tab. A-MEF (comma 4)	1,2				1,2				1,2			

La relazione tecnica illustra i criteri adottati ai fini della quantificazione degli oneri recati dalla disposizione, pari complessivamente a euro 6.717.474 per il 2024 di cui euro 3.396.219 per le Forze armate (SMD), euro 2.165.789 per l'Arma dei Carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza.

In particolare viene evidenziato che gli oneri finanziari correlati ai distacchi e ai permessi retribuiti per i rappresentanti delle APCSM sono stati quantificati tenendo conto sia: a) di quanto praticato in passato da altre Amministrazioni in sede di primo riconoscimento di prerogative sindacali; b) alla luce dei criteri contenuti nell'impegno di Governo, assunto in occasione della discussione in Senato del disegno di legge n. 1893¹, allorquando è stato ipotizzato il primo riconoscimento di distacchi e permessi in favore delle APCSM rappresentative, in sede di prima applicazione, da strutturare in sede di prima contrattazione. Per quanto sopra, al solo fine della stima degli oneri finanziari, la relazione tecnica evidenzia che è stato fissato il numero totale dei:

¹ Ordine del giorno n 9.1, presentato dal Relatore (e accolto) in occasione dell'approvazione in prima lettura dell'AS 1893 - seduta n. 380 del 17 novembre 2021.

- distacchi nel rapporto di 1 unità ogni 4.000 militari in organico per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare;
- permessi sindacali retribuiti nella misura di 1 ora annua ogni 2 militari in organico a ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare.

Per le Forze armate (area Stato maggiore difesa - SMD), nel quadro della dotazione organica del personale non dirigente, sono state previste anche le dotazioni relative ai militari di truppa, con esclusione degli allievi per i quali sussiste il divieto di iscrizione alle APCSM, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del COM. L'onere complessivo del contingente dei permessi sindacali e dei distacchi del personale non dirigente è stato, pertanto, quantificato anche tenendo conto dei dati organici dei militari di truppa.

Nell'Annesso I è indicato il dettaglio degli oneri finanziari, lordo Stato, desunto dai seguenti parametri relativi alla Forza organica attualmente in servizio (Tabella 1 a seguire)

Tabella 1

Forze Armate (SMD)	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	DIRIGENTE	12.184
	NON DIRIGENTE	166.541
Arma Carabinieri	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	DIRIGENTE	2.892
	NON DIRIGENTE	117.881
Guardia di Finanza	PERSONALE	FORZA ORGANICA
	DIRIGENTE	1.995
	NON DIRIGENTE	61.930

La relazione tecnica riporta in due ulteriori tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione medesima, i quadri di dettaglio della dotazione organica dell'Area Stato Maggiore difesa (Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Capitaneria di porto) area dirigente [Dotazione definita da ultimo ai sensi del decreto interministeriale 11 marzo 2024 (ufficiali)] e non dirigente [Dotazione definita da ultimo ai sensi del decreto interministeriale 11 marzo 2024 (ufficiali) e 22 gennaio 2024 (Sottufficiali, graduati e militari di truppa)].

Annesso I - Distacchi e permessi sindacali – Stima degli oneri massimi

(euro)

Carabinieri	Personale	Dotazione organica	Onere annuo medio ponderato	Onere orario medio ponderato	Distacchi massimi (1 ogni 4000 unità)	Ore di permesso massimo (1 ogni 2 unità)
	Dirigente	2.892	78.531,87	41,95	0	1.446
	Non Dir.	117.881	36.216,17	19,35	30	58.941
	TOTALE				30	60.387
	Personale	Dotazione organica	Onere massimo distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP ²)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo Lordo Stato (42,01%)
	Dirigente	2.892	0,0	60.659,70	60.659,70	86.142,84
	Non Dir.	117.881	1.086.485,10	1.140.498,68	2.226.983,78	3.162.539,65
TOTALE				2.287.643,48	3.248.682,49	

(euro)

Guardia di Finanza	Personale	Dotazione organica	Onere annuo medio ponderato	Onere orario medio ponderato	Distacchi massimi (1 ogni 4000 unità)	Ore di permesso massimo (1 ogni 2 unità)
	Dirigente	1.995	78.531,87	41,95	0	998
	Non Dir.	61.930	36.216,17	19,35	16	30.965
	TOTALE				16	31.963
	Personale	Dotazione organica	Onere massimo distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo Lordo Stato (42,01%)
	Dirigente	1.995	0,0	41.845,13	41.845,13	59.424,26
	Non Dir.	61.930	579.458,72	599.172,75	1.178.631,47	1.673.774,55
TOTALE				1.220.476,60	1.733.198,81	

(euro)

Forze Armate (SMD)	Personale	Dotazione organica	Onere annuo medio ponderato	Onere orario medio ponderato	Distacchi massimi (1 ogni 4000 unità)	Ore di permesso massimo (1 ogni 2 unità)
	Dirigente	12.184	78.531,87	41,95	3	6.092
	Non Dir.	166.541	36.216,17	19,35	41	83.271
	TOTALE				44	89.363
	Personale	Dotazione organica	Onere massimo distacchi (Lordo RAP)	Onere massimo per permessi (Lordo RAP)	Onere complessivo (Lordo RAP)	Onere complessivo Lordo Stato (42,01%)
	Dirigente	12.184	235.595,61	255.559,40	491.155,01	697.489,23
	Non Dir.	166.541	1.484.562,97	1.611.254,15	3.096.147,15	4.396.838,56
TOTALE				3.587.972,63	5.094.327,79	

La relazione tecnica precisa che le ore di permesso sindacale annue ammontano a 181.713 complessive (di cui 60.387 per l'Arma dei Carabinieri, 31.963 per la Guardia di finanza e 89.363 per le Forze armate: di cui 48.597 per l'Esercito, 20.798 per la Marina (compresa la Capitaneria di Porto) e 19.968 per l'Aeronautica), cui vanno sommati complessivi 90 distacchi (di cui 30 per l'Arma dei Carabinieri, 16 per la Guardia di finanza e 44 per le Forze armate: di cui 24 per l'Esercito, 10 per la Marina (compresa la Capitaneria di Porto) e 10

² Ritenute Assistenziali e Previdenziali.

per l'Aeronautica), corrispondenti, in termini di impiego lavorativo, a circa 168.480 ore/lavoro (6 ore al giorno per 26 giorni lavorativi al mese per 12 mesi per ogni militare), per un totale di circa 350.193 ore/lavoro complessivo. La ripartizione delle prerogative in parola avviene per ogni singola Forza armata/Forza di polizia a ordinamento militare, in ragione dei criteri fissati dalla norma (un distacco ogni quattromila unità di personale della forza organica; un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale della forza organica) e dei seguenti dati di forza organica: Esercito, forza organica 97.194; Marina (compresa la Capitaneria di Porto), forza organica 41.596; Aeronautica, forza organica 39.935; Arma dei Carabinieri, forza organica 120.773; Guardia di finanza, forza organica 63.925. In relazione a quanto precede, l'attribuzione complessiva è la seguente: Esercito, n. 24 distacchi (97.194 / 4.000), n. 48.597 ore di permesso massime annue (97.194 / 2); Marina (compresa la CP), n. 10 distacchi (41.596 / 4.000), n. 20.798 ore di permesso massime annue (41.596 / 2); Aeronautica: n. 10 distacchi (39.935 / 4.000), n. 19.968 ore di permesso massime annue (39.935 / 2); Arma dei Carabinieri, n. 30 distacchi (120.773 / 4.000), n. 60.387 ore di permesso massime annue (120.773 / 2); Guardia di finanza n. 16 distacchi (63.925 / 4.000), n. 31.963 ore di permesso massime annue (63.925 / 2).

<i>(euro)</i>	
Onere complessivo Lordo RAP	7.095.422,24
Onere complessivo Lordo Stato	10.076.209,09

La relazione tecnica riporta, altresì, in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) i suddetti importi ripartiti secondo le voci riferite al personale dirigente e non dirigente e ai distacchi e ai premessi.

Il suddetto onere complessivo lordo Stato **riferito a 8 mesi** (maggio-dicembre 2024) è pari quindi ad **euro 6.717.472,73**, di cui **euro 2.165.789** per i Carabinieri, **euro 3.396.219** per le Forze armate (SMD) ed **euro 1.155.466** per la Guardia di finanza.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce, con esclusivo riferimento al 2024, la disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti relativa alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). In particolare, per il medesimo anno, viene prevista l'attribuzione alle APCS - nonché la ripartizione tra le stesse in via proporzionale alla relativa rappresentatività - di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale (commi 1 e 2).

I relativi oneri sono pari complessivamente a euro 6.717.474 per il 2024 [di cui euro 3.396.219 per le Forze armate (Area Stato maggiore difesa - SMD³), euro 2.165.789 per l'Arma dei

³ Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Capitaneria di porto. Con l'esclusione, pertanto, dell'Arma dei Carabinieri.

Carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza] (comma 4).

Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi dei suddetti oneri. In particolare, si rileva che la stima degli stessi è stata effettuata tenendo conto degli assetti organici vigenti come determinati per il 2024 da ultimo, dai decreti interministeriali 11 marzo 2024 (per gli ufficiali) e 22 gennaio 2024 (per sottufficiali, graduati e militari di truppa).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità.

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentatività a livello nazionale

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 2 dell'art. 2257-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare – COM) che individua in via transitoria le quote percentuali di iscritti utili ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Nello specifico, laddove nel testo previgente della disposizione in parola viene prevista una riduzione delle quote percentuali di iscritti, rispettivamente individuate, dai commi 1 e 2 dell'articolo 1478 del COM, in 2 punti percentuali per tre anni a decorrere dal 27 maggio 2022 e in 1 punto percentuale per i quattro anni successivi al 27 maggio 2025, il nuovo testo dispone una riduzione di 2 punti percentuali per il triennio 2022-2024 e di 1 punto percentuale per il triennio negoziale 2025-2027 (comma 1).

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La **relazione tecnica** riferisce che la disposizione possiede carattere esclusivamente ordinamentale e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina del Codice dell'ordinamento militare (comma 2 dell'articolo dell'art. 2257-ter del Codice dell'ordinamento militare) che individua in via transitoria la quota percentuale di iscritti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) quale criterio utile ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle medesime associazioni. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 3

Incremento Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa

La norma autorizza, per l'anno 2024, la spesa di 10 milioni di euro da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa, in deroga al limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (comma 1).

L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017 dispone che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Agli oneri derivanti dalla norma si provvede, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012 e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) (comma 2).

L'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone misure con riguardo a "Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio". La legge n. 244 del 2012 dispone che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza

pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo Risorse Decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa (comma 1)	10,0				10,0				10,0			
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento del Fondo Risorse Decentrate del personale civile non dirigenziale del Ministero della difesa – effetti riflessi (comma 1)					4,9				4,9			
Minori spese correnti												
Riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della L. 244/2012, e iscritti sul fondo di cui all'art. 619 del D. Lgs 66/2010 (comma 2)	10,0				10,0				10,0			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono un incremento per il 2024 del fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa derogando all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti⁴ all'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico. A tal fine è autorizzata per il

⁴ L'importo determinato per le medesime finalità per il 2016.

2024 la spesa di 10 milioni di euro. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In proposito, si ricorda preliminarmente che il richiamato articolo 619 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale del Ministero della difesa di cui all'articolo 307, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, si rileva che la disposizione in esame non indica espressamente a quale dei due fondi istituiti dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare intenda fare riferimento, ancorché – anche alla luce di quanto indicato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento – sembra doversi fare riferimento al fondo di parte corrente.

Per quanto attiene, invece, alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, mentre il comma 2 dell'articolo 3 fa riferimento in modo generico ai risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati ai sensi della legge n. 244 del 2012, la relazione illustrativa precisa che si prevede l'utilizzo di quota parte dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della predetta legge n. 244 del 2012. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa

verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui al citato articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari.

Rilevato che tale copertura finanziaria, consistendo nella riduzione di un accantonamento di bilancio, non sembra corrispondere a una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009⁵, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, appare opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'espresso richiamo, nell'ambito dell'articolo 3, comma 2, dei menzionati risparmi di spesa di cui alla legge n. 244 del 2012, posto che la norma in esame sembra tradursi, in sostanza, in una riduzione del fondo istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare.

Pur prendendo atto che una formulazione analoga è stata utilizzata in passato⁶, sembrerebbe pertanto più corretto formulare la disposizione di copertura finanziaria nel senso di prevedere la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione.

Quanto alle risorse utilizzate con finalità di copertura si fa presente che il Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, iscritto sul capitolo 1153⁷ dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente carattere rimodulabile, reca

⁵ Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, la copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità: utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali; modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

⁶ Articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 80 del 2021, inserito dall' articolo 1, comma 696, della legge n. 234 del 2021.

⁷ Il capitolo è denominato "Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle forze armate, inclusa l'arma dei carabinieri, nonché per riequilibrio dei principali settori di spesa del ministero della

uno stanziamento iniziale di bilancio, per il triennio 2024-2026, pari ad euro 183.597.572 per l'anno 2024, ad euro 119.574.252 per l'anno 2025 e ad euro 18.100.714 per l'anno 2026. In proposito, nel segnalare che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 21 maggio scorso, si rileva che in prossimità della data di pubblicazione del decreto-legge in esame risulta accantonato un importo equivalente alla voce di copertura in esame, appare in ogni caso opportuno acquisire indicazioni in ordine alla possibilità di operare la riduzione prevista dal provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.

ARTICOLO 4

Investimenti in sviluppo di tecnologie emergenti

La norma modifica l'articolo 1, comma 388, della legge n. 213 del 2023 che, nel testo previgente, ha autorizzato per il 2024 la spesa di 1 milione di euro al fine di far fronte agli impegni derivanti dalla sottoscrizione del fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato NATO *Innovation Fund*⁸. Nello specifico la suddetta autorizzazione di spesa è portata ad euro 7.650.000 (con un incremento, pertanto, di euro 6.650.000) (comma 1).

Si rammenta che per le medesime finalità il comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 ha autorizzato la spesa di euro 8.000.000 per il 2023.

Ai maggiori oneri derivanti dalla norma, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della difesa relativo al bilancio triennale 2024-2026 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative”.

⁸ Già previsto dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Maggiori spese in conto capitale												
Incremento delle risorse necessarie per fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO <i>Innovation Fund</i> (comma 1)	6,7				6,7							
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Tabella B – DIFESA (comma 2)	6,7				6,7				6,7			

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

La relazione illustrativa riferisce, tra l'altro, che il NATO *Innovation Fund* sosterrà, con finanziamenti mirati, pari a un totale di circa 1 miliardo di euro, in un orizzonte temporale di 15 anni, le *start up* in fase iniziale e altri fondi di *venture capital* che sviluppano tecnologie emergenti a duplice uso prioritarie per la NATO. Tale Fondo è stato reso operativo con la firma (il 30 giugno 2022, nel corso del vertice di Madrid) della lettera d'impegno contenente il relativo *Limited Partnership Agreement* (LPA), documento che definisce il perimetro legale e operativo del Fondo e che contiene, altresì, le quote di contribuzione. Al riguardo, l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 milioni di euro per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale.

La relazione illustrativa relativa alla legge n. 213 del 2023, con riguardo al comma 388 precisa, inoltre, che il summenzionato *Limited Partnership Agreement* (LPA) individua per l'Italia, come terzo investitore dopo Germania e Regno Unito, un impegno di spesa complessivo di 76,53 milioni di euro da investire nel corso di 15 anni.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 6.650.000 l'importo della spesa autorizzata per il 2024 dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023 – portandola in tal modo ad euro 7.650.000 - per far fronte agli impegni assunti dall'Italia mediante l'adesione al NATO *Innovation Fund* attraverso la sottoscrizione nel 2022 del relativo *Limited Partnership Agreement* (LPA).

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2024, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato

come limite massimo di spesa e risulta coerente con gli impegni assunti dall'Italia in tale anno nei confronti del NATO *Innovation Fund*.

Poiché, tuttavia, come risulta dalla relazione illustrativa, con la firma del *Limited Partnership Agreement* (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote annue pari a 7,65 milioni di euro non solo per l'anno 2024, ma per i primi 8 anni di operatività del citato Fondo allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale a suo carico (76,53 milioni di euro complessivi nel corso di 15 anni)⁹, appare necessario che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda fra fronte agli impegni per gli anni successivi al 2024.

Si rammenta che un'analoga richiesta era stata formulata in occasione dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2024 (AC 1627 della XIX legislatura): in tale sede, relativamente al comma 388 dell'articolo 1, erano stati chiesti chiarimenti circa la congruità delle risorse stanziare in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia, posto che in base a quanto desumibile dalla relazione illustrativa, la prevista autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, appariva di importo inferiore sia rispetto a quanto disposto con riguardo al 2023 sia alla luce di quanto l'Italia si è impegnata a versare (76,53 milioni di euro nel corso di 15 anni a decorrere dal 2023, con erogazione dell'80 per cento del previsto onere di partecipazione nei primi otto anni). Tali chiarimenti, tuttavia, non sono stati forniti.

Infine, nel rilevare che l'onere derivante dalla disposizione non è stato registrato dalla relazione tecnica sull'indebitamento netto, si osserva che ciò parrebbe derivare dal fatto che le operazioni di finanziamento cui si fa fronte con il Fondo non dovrebbero incidere sul deficit, poiché sembrerebbero avere natura di "operazioni finanziarie" ai sensi del SEC 2010. In proposito, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo giacché, mentre alla norma istitutiva dell'autorizzazione di spesa in esame, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, non erano stati ascritti effetti sull'indebitamento netto, al suo rifinanziamento, disposto dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, invece lo sono stati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 fa fronte ai "maggiori" oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo

⁹La rata annua per i primi otto anni risulta quindi pari a circa 7,65 milioni di euro (ossia 76,53 milioni di euro*0,80/8).

speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della difesa. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.